

Il “duplice” ruolo del Dottore Commercialista nel  
processo di Revisione (ex dlgs 02/08/2002  
n.220) delle società cooperative.

# Riferimenti essenziali sulla disciplina delle società cooperative

- Art. 45 della Costituzione
- Codice Civile – articoli dal 2511 al 2545, come modificati dal d.lgs. 2003, n.6
- Legge 31 gennaio 1992 n.59
- d.lgs. 2 agosto 2002, n.220

## Art. 2511 Codice Civile

- capitale variabile
- scopo mutualistico
- iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative.

## Art. 2519 Codice Civile

- Il regime residuale naturale è quello previsto per le S.p.A.
- In presenza di specifici requisiti, è possibile applicare il regime residuale previsto per le S.r.l., **se espressamente previsto nello statuto**

# Capitale sociale

- Azioni o quote
- valore superiore a 25 euro e, per le azioni, inferiore a 500 euro ciascuna
- non confondere sovrapprezzo con tassa di ammissione

# Riserve

- Divieto di distribuzione di riserve ai soci
- Accantonamento degli utili a riserva legale per il 30%
- Versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici

## Voto capitario

- Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
- Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque.

## Organo di controllo

- l'art.2543 rinvia alla disciplina del collegio sindacale e del revisore legale dei conti dettata per le società a responsabilità limitata di cui all'art.2477 2 e 3 comma
- **Attenzione**: se la cooperativa segue lo schema delle spa, il controllo contabile è obbligatorio.



# Bilancio – informazioni aggiuntive

- art.2 L. 59/1992: obbligo per amministratori e sindaci di indicare, nelle loro relazioni al bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari
- art.2545 c.c impone ad amministratori e sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio di indicare nelle relazioni i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.
- nel caso di redazione del bilancio abbreviato, queste informazioni devono essere inserite nella nota integrativa.

## Bilancio – informazioni aggiuntive

- Eventuali gestioni non inerenti alla mutualità prevalente ossia eventuali gestioni di attività svolte con “terzi non soci” devono essere analiticamente indicate negli allegati che accompagnano il bilancio
- Il deposito del Bilancio dell’Ente cooperativo presso il Registro delle Imprese deve essere accompagnato dalla compilazione del modello C17
- Art. 2513 c.c.: gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri.

# Mutualità

- fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, se vi operassero come singoli
- Il tutto basato sul concetto della reciprocità delle prestazioni tra soci e società nel senso che i soci figurano contemporaneamente come fornitori di merci o servizi venduti (conferiti) alla società ed utenti di prestazioni rese dalla società stessa.

# Mutualità

- tra cooperativa e socio si costituisce un duplice ordine di rapporto giuridico: il rapporto di partecipazione all'organizzazione comune, cioè il rapporto di carattere sociale, ed il rapporto relativo al conseguimento di beni e servizi che la cooperativa fornisce o acquisisce dai soci.
- il **ristorno** è lo strumento tecnico per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti dalla cooperativa.  
(Cassazione n.9513 del 1999)

## Mutualità prevalente

- sono cooperative a mutualità prevalente le cooperative la cui attività è svolta prevalentemente nei confronti dei soci, tenuto conto che le cooperative possono svolgere attività anche nei confronti di terzi non soci se questa previsione è contenuta nello statuto sociale, ai sensi dell'art.2521 2 comma c.c.

## Regime fiscale

- le disposizioni agevolative si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
- le somme destinate a riserve indivisibili ai sensi dell'art.12 della legge 904/1977, nei limiti degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria non concorrono alla formazione del reddito.
- l'esenzione non si applica alla quota del 10% dei predetti utili.

## Regime fiscale

- art.11, L. 59/1992: deducibilità dalla base imponibile del contributo del 3% dell'utile civilistico versato ai fondi mutualistici.
- Alle società cooperativa che svolgono attività esclusivamente nei confronti dei soci non si applicano gli studi di settore.
- Per le società cooperative non trova applicazione la normativa delle società non operative.

# Regime fiscale

- DPR 601/1972: Agevolazioni per la cooperazione
  - Art. 10 - Cooperative agricole e della piccola pesca
  - Art. 11 - Cooperative di produzione e di lavoro
  - Art. 12 - (Somme ammesse in deduzione dal reddito).
  - Art. 13 - Finanziamenti dei soci
  - Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni